

NOVITÀ RIGUARDANTI IL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO

- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2024 ha approvato delle modifiche al **Documento sulle anticipazioni**, entrato in vigore dal 1° febbraio, e al **Documento sulle politiche di investimento**.
- In data **6 marzo 2024** le Parti istitutive del Fondo hanno adottato un Accordo avente ad oggetto l'operazione di confluenza tramite trasferimento collettivo delle posizioni del Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo ("FONDIR") ed il riconoscimento del Fondo Dipendenti ("FONDIP") quale forma pensionistica complementare di riferimento di tutto il personale dipendente dalle Società del Gruppo Zurich in Italia, a prescindere dal suo inquadramento contrattuale. Detto Accordo è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del FONDIR e del FONDIP, rispettivamente nelle sedute del 25 e del 28 marzo 2024 e ulteriormente approvato dall'Assemblea dei Soci di FONDIR il 29 maggio 2024. L'Approvazione dell'Accordo da parte degli Organi dei Fondi coinvolti ha **determinato per il FONDIP la necessità di dare seguito alle previsioni in questo contenute, prevedendo fra i destinatari del Fondo anche i Dirigenti delle Società Gruppo Zurich ed adottando un nuovo assetto di governance atto a garantirne la rappresentanza all'interno dei propri Organi, sia in fase transitoria che a regime**. In particolare, attraverso l'adozione di apposita modifica dello Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione di FONDIP, si è assunto il seguente assetto degli Organi di FONDIP:

Fase transitoria: fino al rinnovo degli Organi di amministrazione e controllo in carica di FONDIP – prevista per la metà dell'esercizio 2026 –:

- **il Consiglio di Amministrazione di FONDIP** (originariamente composto da 6 membri, in paritetica rappresentanza degli aderenti e dei datori di lavoro) a decorrere dal 9 settembre 2024 è stato integrato transitoriamente da due Consiglieri di FONDIR, rispettivamente in rappresentanza datoriale e degli aderenti; i due restanti Consiglieri di FONDIR sono entrati transitoriamente a far parte dell'**Assemblea dei Delegati di FONDIP**, la quale, esclusivamente per tale periodo, sarà composta da 27 componenti.

A regime, con il rinnovo degli Organi di FONDIP per il mandato 2026-2028:

- **Assemblea dei Delegati in rappresentanza degli Aderenti** ritornerà ad essere composta da 25 membri e gli iscritti con la qualifica di dirigenti, stante la loro qualità di aderenti al FONDIP, potranno partecipare alle elezioni dei Delegati e, ove eletti, essere individuati tra i Consiglieri in rappresentanza degli aderenti.
- **Consiglio di Amministrazione**: sarà composto stabilmente da 6 membri, per metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli Aderenti stessi e per l'altra metà designati dai Datori di lavoro. Nell'ambito della rappresentanza datoriale un Consigliere potrà essere individuato tra il personale dirigente. L'elezione dei consiglieri in rappresentanza degli Aderenti avverrà con il sistema maggioritario sulla base della lista con almeno 4 candidature; ogni Delegato potrà esprimere 3 preferenze.

Per effetto dell'operazione in esame, il FONDIP è subentrato al FONDIR nella contraenza delle convenzioni di gestione delle risorse e di erogazione delle rendite tempo per tempo sottoscritte, le posizioni in entrata dal FONDIR sono rimaste investite nelle polizze stesse. Pertanto, FONDIP ha gestito contabilmente il suddetto trasferimento massivo in entrata delle posizioni derivanti dal FONDIR in data 16.09.2024 (riguardante n. 90 posizioni individuali – di cui n. 10 sono state riconciliate con posizioni già attive in FONDIP - per un controvalore di 25.710.323,53 euro).

Per i beneficiari che avevano attivato una rendita con il FONDIR, al fine di permettere agli stessi di continuare a consultare le informazioni sulle rendite erogate dai gestori assicurativi Zurich Investments Life S.p.A. e GamaLife Companhia de Seguros de Vida S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, agli stessi è stata data possibilità di accedere alla specifica sezione dell'area riservata ai beneficiari del sito web di FONDIP attraverso l'utilizzo di nuove credenziali appositamente fornite.

- Per quanto sopra anticipato, nella seduta del 17 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all'adozione delle modifiche allo **Statuto** con entrata in vigore dal 1° settembre 2024 aventi ad oggetto i seguenti aspetti: aggiornamento delle fonti istitutive; integrazione dei destinatari del Fondo; composizione dell'Assemblea dei Delegati in fase transitoria (ovverosia fino al rinnovo dei componenti per il mandato 2026-2028) per garantire al suo interno una rappresentanza del personale dirigente; composizione del Consiglio di Amministrazione, sia in fase transitoria (ovverosia fino al suo rinnovo per il mandato 2026-2028) sia a regime, per garantire al suo interno una rappresentanza del personale dirigente. Inoltre, sempre con riferimento al Consiglio di Amministrazione, sono state introdotte le diverse modalità di elezione dei consiglieri in rappresentanza degli aderenti e di nomina di quelli di parte datoriale previste dall'Accordo delle Parti istitutive; modifica della denominazione del Collegio dei revisori in "Collegio dei sindaci".

Inoltre, relativamente alla ulteriore documentazione del Fondo (in particolare, **Nota informativa, Documento sulla Politica di investimento e Documento sulle rendite**), la stessa è stata aggiornata nella seduta consiliare del 9 settembre u.s. per dare atto delle attività conseguenti all'Accordo delle Parti istitutive del 6 marzo u.s. e pubblicata sul sito internet del Fondo in pari data. Allo stesso modo, il 26 settembre u.s., sono stati pubblicati gli aggiornamenti di tutte le pagine informative del sito web.

Il sito internet del Fondo è stato altresì aggiornato prevedendo una duplicazione del Motore di calcolo, presentando lo stesso una gestione sottostante delle opzioni attivabili dall'utilizzatore (ad es. modalità di contribuzione al Fondo) differenziata in funzione della qualifica dell'aderente (dipendente/funziionario o dirigente).

- Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella seduta del 9 settembre 2024, ha aggiornato il "**Regolamento sulla Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA**". In particolare, si è ritenuto opportuno integrare il Regolamento sulla RITA per meglio esplicitare alcuni aspetti di carattere operativo nella gestione della liquidazione di tale tipologia di prestazione.
- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 novembre 2024 ha deliberato, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l'istituzione della funzione **Responsabile della gestione e sorveglianza dei rischi informatici**, ai sensi del Reg. UE 2022/2554 (cd. Reg. DORA), affidando la stessa alla Funzione di Gestione del Rischio.
- Per effetto del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (di seguito, in breve, "C.I.A."), avente efficacia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, per il personale dipendente e per i funzionari aderenti al Fondo è previsto un progressivo incremento della **percentuale di contribuzione in capo all'azienda**:
 - dal 1° gennaio 2025, pari al 7%;
 - dal 1° gennaio 2026, pari al 7,5%;
 - dal 1° gennaio 2027, pari all'8%.

Tanto premesso, le suddette previsioni del C.I.A. hanno effetto sulle informazioni riportate nella Scheda 'I destinatari e i contributi' della Parte I della **Nota informativa**, nella quale è stata rivista la tabella dedicata alla contribuzione dei dipendenti/funziari.

Si segnala, infine, che il valore del tasso di riferimento al 31.12.2024 utilizzato come parametro di determinazione del rendimento minimo garantito da applicare ai contributi versati al Fondo aventi competenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 è pari a **2,5%** (rimanendo invariato rispetto a quello applicato per la contribuzione di competenza dell'anno 2024). Come noto, infatti, la convenzione di gestione delle risorse del Fondo (sia per gli aderenti con qualifica di dipendenti che di dirigenti) in vigore dal 1.1.2023 prevede il riconoscimento di un rendimento annuo minimo garantito pari ad almeno l'1,00%; lo stesso però può variare qualora ci sia un rialzo del tasso di riferimento, previsto dalla normativa, disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente e viene applicato sui contributi versati a partire dal 1° gennaio successivo. Tale informazione è stata aggiornata nel § "I Comparti – Gestione separata Zurich Trend" della Scheda 'Presentazione' della Parte I della Nota informativa.

NOVITÀ NORMATIVE 2024/2025

Risposta a interpello interpretativo dell'Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2024

L'Agenzia delle Entrate, esprimendosi relativamente al caso dell'erogazione della RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata, ha chiarito che, ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo pensione complementare se non previo trasferimento della posizione individuale.

Pertanto, in assenza di riunificazione della posizione individuale su un unico fondo pensione, si costituiranno distinte ed autonome posizioni di previdenza complementare su diverse forme pensionistiche, le quali potranno applicare aliquote fiscali diverse in relazione alla data di decorrenza della rispettiva adesione.

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n.30 del 7 febbraio 2024

Con tale Risposta, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'individuazione dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare utili per il calcolo della extra deducibilità per il lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 6 D.Lgs. 252/2005 (ovverosia la possibilità di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'ordinario plafond di deducibilità - di 5.164,57 euro – per un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nel suddetto periodo quinquennale e, comunque, entro il massimo di 2.582,29 euro/annui).

In proposito è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate che, ai fini dell'extradeducibilità dei contributi si considerano i primi cinque anni di adesione alla previdenza complementare.

Regolamenti attuativi del Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act – Regolamento 2022/2554/UE) emanati nel corso del 2024

Il Regolamento DORA (applicabile dal 17 gennaio 2025) istituisce un quadro normativo europeo sulla resilienza operativa digitale nel settore finanziario al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informatici e di rete che sostengono i processi commerciali delle entità finanziarie regolamentate.

Nel corso del 2024 sono stati emanati i seguenti regolamenti attuativi:

- il Regolamento Delegato (UE) 2024/1502 del 22 febbraio 2024 riguardante i criteri per la designazione dei fornitori terzi di servizi TIC come critici per le entità finanziarie;
- il Regolamento Delegato (UE) 2024/1505 del 22 febbraio 2024 concernente l'importo delle commissioni per le attività di sorveglianza che l'autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi TIC e le relative modalità di pagamento;
- il Regolamento Delegato (UE) 2024/1772 del 13 marzo 2024 riguardante i criteri per la classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche, le soglie di rilevanza e i dettagli delle segnalazioni di gravi incidenti;
- il Regolamento Delegato (UE) 2024/1773 del 13 marzo 2024 riguardante la politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC;
- il Regolamento Delegato (UE) 2024/1774 del 13 marzo 2024 riguardante gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 del 29 novembre 2024 riguardante i modelli standard del registro delle informazioni.

Risposta della COVIP a quesito di giugno 2024

Il quesito pone una richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 18, comma 4 e dell'art. 23, comma 5 dello Schema di statuto dei fondi pensione negoziali (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021) e,

quindi, alle tempistiche da prendere a riferimento per la nomina a consigliere di un soggetto che **“nell'esercizio precedente”** abbia rivestito la carica di sindaco (e viceversa).

Nello specifico, è stato richiesto alla COVIP se con il termine “esercizio” si debba fare riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre oppure a un anno precedente il conferimento della carica.

Al riguardo COVIP, escludendo tale seconda interpretazione, ha chiarito che la logica sottesa alla disposizione dell'art. 18, comma 4 e dell'art. 23, c. 5 dello Schema di statuto mira ad accrescere la partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, favorendo il ricambio tra coloro che assumono la carica ed evitando che un soggetto possa, nel medesimo fondo pensione, ad esercizi alterni, ricoprire il ruolo di sindaco e amministratore o viceversa.

Pertanto, l'arco temporale da prendere a riferimento come “esercizio” è quello dell'art. 33 del richiamato Schema di Statuto, il quale riporta che l'esercizio sociale “inizia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno”.

Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 in vigore dall'8 agosto 2024

In attuazione delle previsioni dell'art. 2, c. 1, lett. f) e dell'art. 3, c. 1 Legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono state emanate le “Istruzioni di BANCA D'ITALIA, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, alle quali i soggetti vigilati devono adeguarsi entro sei mesi dalla data della loro entrata in vigore, avvenuta l'8 agosto 2024 (stante la pubblicazione in G.U. Serie Generale n.184 del 07 agosto 2024), pertanto entro l'8 febbraio 2025.

La Legge 220/2021 ha introdotto nell'ordinamento italiano, dal 23 dicembre 2021, il divieto per gli “intermediari abilitati” di finanziamento delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché le altre attività elencate dall'art. 1, c. 1 della Legge stessa. La medesima Legge chiarisce che ai fondi pensione è fatto divieto di investire il proprio patrimonio nelle società che svolgono le attività di cui sopra.

Ai sensi della citata normativa e delle Istruzioni, i soggetti vigilati devono adottare idonei presidi procedurali – eventualmente adattando o integrando il sistema esistente di gestione dei rischi –, secondo un approccio *risk-based* e sulla base del principio di proporzionalità, in ragione della tipologia di attività svolta, dimensione e complessità operativa, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna e volti ad assicurare il rispetto del divieto di finanziamento delle società indicate all'articolo 1, comma 1, della Legge 220/21.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 154 del 15 luglio 2024

Richiamando la Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, tenuto conto che la comunicazione al fondo pensione dei contributi sostitutivi del premio di risultato (o in generale dei contributi non dedotti) è posta nell'interesse del contribuente, “nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest'ultimo possa ritenersi esonerato da detto obbligo”.

Legge concorrenza e investimenti in Venture Capital (legge 193 del 16 dicembre 2024)

L'art. 33 introduce una quota minima (5% che diviene 10% dal 2026) di investimenti in Fondi di Venture Capital per usufruire dell'esenzione fiscale sui rendimenti da investimenti qualificati (L. 232/2016).

Legge di bilancio 2025 (Legge 207 del 30 dicembre 2024)

Disposizioni relative alla previdenza complementare contenute all'art 1 comma 181 della legge n.207/2024 in relazione alla possibilità di avvalersi della rendita di previdenza complementare per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione contributiva anticipata di cui si attende il decreto recante modalità attuative.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Cod. Fisc. 97073460152
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale n. 1089 il 23/11/1999

D.M.E.F. del 15 novembre 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024) e Circolare Inps n. 23 del 28 gennaio 2025

Con il D.M.E.F. 15.11.2024 è stata definita la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8 dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Conseguentemente il valore dell'assegno sociale per il 2025 è passato da 534,41 euro a 538,69 euro mensili, pari a 7.002,97 euro annui.

Tale parametro è utile ai fini del calcolo del limite oltre il quale è necessario erogare almeno il 50% del montante maturato presso il fondo pensione in rendita: «*conversione del 70% del montante in rendita e ottenimento di rendita vitalizia superiore alla metà dell'assegno sociale*»: la soglia da prendere in considerazione per verificare il suddetto obbligo di conversione del montante in rendita è pari ad euro 3.501,48.